



Regione Sicilia
COMUNE DI ASSORO
PROVINCIA DI ENNA

COPIA deliberazione del Consiglio Comunale

n. 47
del 27/06/2017

OGGETTO
AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE
COMUNALI TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, ALL'ENTE AGENZIA
DELLE ENTRATE – E A RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di Giugno alle ore 17:30 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione Straordinaria d'urgenza, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
CAPIZZI VINCENZO	Presidente	X	
DI PASQUA FILIPPA ERICA	Vice Presidente	X	
RIVERA' VALERIA	Consigliere Anziano	X	
PARATORE MARIANGELA	Consigliere		X
ASSENNATO GIANPIERO	Consigliere		X
BANNO' GIUSEPPE CLAUDIO	Consigliere	X	
CAPIZZI MARCO	Consigliere	X	
ABBATE FRANCESCO	Consigliere	X	
SANFILIPPO CARLO	Consigliere	X	
DI PASQUA GRAZIA	Consigliere	X	
GIUNTA FRANCESCA	Consigliere	X	
GIUNTA SALVATORE	Consigliere	X	
CAPIZZI GIUSEPPE	Consigliere		X
MURATORE MAURIZIO	Consigliere	X	
CALANDRA MARINELLA	Consigliere	X	

Assegnati numero . Fra gli assenti sono giustificati (ART. 173 O.R.E.L.) i signori consiglieri.
Presenti n. 12 assenti n. 3

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Signor **CAPIZZI VINCENZO** , nella sua qualità di **Presidente**
Partecipa il **Segretario Generale dott. ENSABELLA FILIPPO**
La seduta è Pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1 comma 1° - lett. i - L. R. 48/1991 come integrato dall'art. 12 L. R. 30/2000:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE, in generale:

l'art.117, comma 1, lett. p) della costituzione dispone una riserva a favore della legislazione statale la determinazione delle funzioni fondamentali dei Comuni;

l'artt.117 e 118 della Costituzione dispongono a favore dei Comuni la riserva di autonomia normativa, statutaria e regolamentare, in materia di organizzazione e di svolgimento delle funzioni amministrative attribuite per legge;

l'art.119 della Costituzione dispone a favore dei Comuni autonomia finanziaria, di entrata e di spesa, nonché patrimoniale con attribuzione del potere di stabiliscono e applicare tributi ed entrate propri;

la legge 05/06/2003, n. 131, in attuazione del riformato titolo V della costituzione, espressamente riserva a favore dei Comuni un generale potere normativo ed amministrativo in materia di autonomia organizzativa e di svolgimento delle funzioni e delle attività pubbliche attribuite per legge;

l'art. 14 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni dall'art.1 della legge 30/07/2010 n.122, dispone doversi considerare funzioni fondamentali dei comuni, tra le altre, "...a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo", nell'ambito delle quali rientrano anche quelle inerenti la gestione e l'applicazione delle proprie entrate tributarie e patrimoniali;

l'art. 42 del D.Lgs. 7/8/2000 n.267 che attribuisce al Consiglio Comunale la materia dell'organizzazione, della concessione e dell'affidamento dei pubblici servizi nonché dell'istituzione e dell'ordinamento dei tributi.

PREMESSO CHE, in particolare in materia di entrate proprie:

gli artt.52 e seguenti del D.Lgs 15/12/1997 n.446, i quali, in attuazione ed in conformità al quadro normativo sopra richiamato, dispongono un'esplicita riserva normativa regolamentare e di gestione delle funzioni e delle attività inerenti la materia delle entrate tributarie e patrimoniali, attribuite ai Comuni per legge;

in particolare, l'art. 52, comma 5, del D.Lgs 15/12/1997 n.446, dispone che: *"...qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:*

- 1. i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;*
- 2. gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;*
- 3. la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;*
- 4. le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;*

RICHIAMATO il recente Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili", all'articolo 1 ha stabilito, a partire dal prossimo 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia che svolgono l'attività di riscossione, attività comunque da proseguirsi espressamente fino a tale data, e contestualmente attribuisce l'esercizio delle funzioni della riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate, attraverso però un suo ente strumentale, con natura pubblica economica, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, appositamente istituito a far data dal 1° luglio 2017 per garantire la continuità dell'esercizio di tale attività;

PRESO ATTO quindi che, ai sensi e per gli effetti del citato Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 così come convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, in materia di riscossione a decorrere dal 1° luglio 2017:

1. le società del Gruppo Equitalia, che rivestono la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni conferiti in materia dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Titolo I, Capo II e Titolo II) sono sciolte;
2. l'esercizio delle funzioni, ad esse assegnate, relative alla riscossione nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248 viene ora attribuito all'Agenzia delle Entrate e svolto da un suo ente strumentale pubblico economico, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, che subentrerà ad Equitalia a titolo universale nei suoi rapporti giuridici attivi e passivi, con una propria autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, sottoposto all'indirizzo, alla vigilanza e al monitoraggio costante del Ministro dell'Economia e delle Finanze secondo i principi di trasparenza e di pubblicità;
3. il nuovo Ente può anche svolgere le attività di accertamento e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie e/o patrimoniali dei Comuni, delle Province e delle Società da essi partecipate previo specifico affidamento in tal senso;

TENUTO CONTO della nota pec prot. n. 346776 del 31/05/2017 (acquisita al protocollo dell'Ente N. 4081 del 12/06/2017) di Riscossione Sicilia spa con la quale sono stati richiamati:

- l'articolo 2 della L.R. 19/2005 (di recepimento nel territorio regionale della riforma nazionale della riscossione e in particolare delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248);
- Il comma 16 dell'art. 1 del D.L. 22 ottobre , n. 193, convertito in Legge n. 225 del 1° dicembre 2016 che di seguito si riporta *"i riferimenti contenuti in norme vigenti agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 148, si intendono riferiti, in quanto compatibili"*, all'Ente pubblico economico, denominato "Agenzia delle Entrate-Riscossione";

CHE a decorrere dal 1° luglio 2017 le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie a Riscossione Sicilia spa, quale soggetto preposto alla riscossione nel territorio siciliano, nel rispetto delle prerogative riconosciute dagli articoli 36 e 37 dello Statuto speciale della Regione Siciliana e dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074;

CONSIDERATO che sia Riscossione Sicilia spa che il nuovo Ente hanno carattere interamente pubblico e hanno, oltre ai poteri già propri di Equitalia, come in

particolare la formazione del ruolo, anche nuovi poteri informativi, nonché altre capacità che possono definirsi in ampio senso "investigative", tali da migliorare e rendere più efficace la riscossione, potendo infatti utilizzare le informazioni che provengono dalle banche dati sia dell'Agenzia dell'Entrate sia di altri Enti, come ad esempio la banca dati dell'istituto nazionale della previdenza sociale;

CONSIDERATO altresì che sia Riscossione Sicilia spa che il nuovo Ente devono conformarsi nel rapporto con i contribuenti ai principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente con particolare riferimento a quelli di trasparenza, leale collaborazione, tutela dell'affidamento e buona fede nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco-contribuente, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente medesimo;

RITENUTO che tali soggetti hanno tutte le caratteristiche necessarie per eseguire al meglio l'attività in parola, sia per l'aspetto prettamente tecnico delle competenze e degli strumenti specifici a sua disposizione sia per l'approccio con il contribuente che deve essere per legge espressamente improntato ai principi di cui sopra, in modo da garantire il perseguimento delle finalità pubbliche di giustizia e d'equità;

DATO ATTO che tutte le entrate del Comune *da quelle tributarie* come le imposte ICI/IMU/TASI, la tassa sui rifiuti TARES/TARI, la Tassa Occupazione Suolo pubblico TOSAP e l'Imposta Comunale sulla Pubblicità ICP, alle sanzioni amministrative al Codice della Strada, gli oneri di urbanizzazione e le sanzioni amministrative in genere, i contributi relativi a servizi a domanda individuale, quali trasporto scolastico, mense, servizi cimiteriali, nonché alle entrate patrimoniali dell'Ente, quali i canoni ed i proventi per l'uso ed il godimento dei beni comunali, non riscosse nei termini ordinari previsti dalle rispettive procedure di competenza, devono essere oggetto di un'ulteriore attività di recupero cosiddetta coattiva al fine di assicurare sia il gettito atteso delle previsioni di Bilancio sia il medesimo trattamento tra chi paga e chi non, pur usufruendo dello stesso servizio erogato dal Comune, a garanzia rispettivamente dell'equilibrio di Bilancio e dell'imparzialità di trattamento dei cittadini;

RITENUTO, quindi, per le motivazioni qui espresse, e con riferimento alle norme prima richiamate di affidare dal 1° luglio 2017 a Riscossione Sicilia spa (per i debitori aventi domicilio fiscale nelle province della regione siciliana) e al nuovo soggetto, denominato Agenzia delle Entrate - Riscossione, per la restante parte del territorio nazionale, l'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Assoro, dando atto che tale affidamento non comporta in questa sede alcun costo o spesa in quanto il compenso per l'attività affidata sarà determinato, secondo le condizioni e i termini previsti dalla legge in materia, in considerazione dei carichi dei ruoli ad essa consegnati soltanto a partire dal prossimo 1° luglio 2017 da parte dei singoli Uffici comunali preposti, che all'uopo prevederanno ed impegneranno la relativa spesa;

VISTO il Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" così come convertito dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 che prevede espressamente all'articolo 2, comma 2, la possibilità per gli Enti locali di deliberare l'affidamento della riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate" a decorrere dal 1° luglio 2017;

VISTO l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni;

VISTA la relazione redatta dal Collegio dei revisori, acquisita da questo Ente con protocollo n.4348 del 20.06.2017, con la quale viene espresso parere favorevole all'approvazione della suddetta proposta di deliberazione;

Ciò premesso:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce l'argomento posto all'o.d.g.

Subito dopo autorizzati dal **PRESIDENTE** intervengono:

BANNO' GIUSEPPE (CAPOGRUPPO P.D.) lamenta che alcuni aspetti afferenti i poteri delle Società preposte alla riscossione coattiva.

MURATORE MAURIZIO (LISTA ASSORO BENE DI TUTTI) dichiara che il gruppo di minoranza voterà a favore per un fatto tecnico anche se politicamente sulle modalità di riscossione c'è da discutere.

A questo punto, non essendoci interventi da parte dei Consiglieri, il **PRESIDENTE** mette ai voti la superiore proposta:

Consiglieri presenti e votanti n. 12, voti favorevoli n. 12 espressi per alzata di mano;

RICHIAMATO l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO la L.R. 15/03/1963 n. 16 e s.m.i.

VISTA la L.R. 11/12/1991 n. 48

VISTO lo Statuto Comunale;

DELIBERA

- affidare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" così come convertito dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225:
- al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'articolo 1 ed in generale del Capo I del citato decreto, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione l'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoniali a decorrere dal 1° luglio 2017 relative a tutto il territorio nazionale con eccezione del territorio della regione siciliana;
- A Riscossione Sicilia spa la riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoniali a decorrere dal 1° luglio 2017 relative a contribuenti aventi domicilio fiscale nelle province della regione siciliana;
- di dare atto che l'attuale affidamento, pur avendo rilevanza contabile per l'Ente, non comporta in questa sede costi e quindi impegni di spesa, in quanto il compenso per l'attività di riscossione sarà determinato, secondo i termini di legge specificamente previsti in materia, in considerazione dei carichi di ruolo che verranno consegnati successivamente, a decorrere dalla data del 1° luglio 2017, dai singoli uffici comunali preposti che provvederanno all'uopo a quantificare ed impegnare la relativa spesa finanziaria.

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Generale

Il Presidente

Il Consigliere anziano

F. to **Dott. ENSABELLA
FILIPPO**

F. to **CAPIZZI VINCENZO**

F. to **RIVERA' VALERIA**

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art 11, comma 1);

Il Segretario Generale

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO in quanto:

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di gg. 10 previsto dall'art. 12 - c. 1° -L. R. n. 44/1991.

Il Segretario Generale

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Dalla residenza comunale, li
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario Generale

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Dalla residenza comunale, li